

Dgr 11 maggio 2005, n. 729

Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con Dcr 402/2004

(Bur 22 giugno 2005 n. 27)

Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con Dcr 402/2004

La Giunta regionale

(omissis)

Delibera

- 1.** di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'articolo 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2.** di approvare l'Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici nel territorio regionale allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, fatte salve le disposizioni paesaggistiche ed in materia di impatto ambientale stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- 3.** di stabilire che le disposizioni previste nell'allegato atto di indirizzo si applicano agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- 4.** di stabilire che, ai fini delle presenti disposizioni, la progettazione dell'impianto eolico deve comprendere tutte le opere connesse e funzionali alla sua costruzione ed esercizio;
- 5.** di stabilire che, qualora anche una sola delle opere previste fosse suscettibile di assoggettamento alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 della Lr 11/1998, l'intero progetto sarà valutato unitariamente ai sensi dei citati articoli;
- 6.** di fare propria la raccomandazione della II commissione consiliare indicata nel parere n. 49 espresso nella seduta del 15 febbraio 2005, dando mandato al gruppo di lavoro costituito con atto n. 1353 del 22 settembre 2004 affinché provveda ad inserire nelle proposte normative in corso di elaborazione l'obbligo della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5 della Lr 9 aprile 1998, n. 11 per i progetti relativi agli impianti eolici comprensivi di tutte le opere connesse e funzionali alla loro costruzione ed esercizio;
- 7.** di notificare il presente atto completo dell'allegato a tutti i Comuni della Regione.

Documento istruttorio

Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con Dcr 402/2004

(omissis)

Allegato

Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici nel territorio regionale

1. Impatto visivo sul paesaggio

1.1. Nelle zone del territorio regionale ove è consentita ai sensi del Piano energetico regionale vigente la localizzazione degli impianti eolici, il Comune competente a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003 valuta la integrabilità dell'impianto nel paesaggio tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche ed identitarie del luogo interessato.

2. Localizzazione degli impianti eolici

2.1. Gli impianti eolici sono di norma localizzati in siti nei quali l'interferenza visivo-paesaggistica è minima, tenuto conto dell'altezza massima degli impianti calcolata in corrispondenza del punto più elevato della superficie spazzata dal rotore o comunque della quota più elevata raggiunta da parti fisse o mobili. Essi dovranno altresì essere collocati preferibilmente in zone già dotate di infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio.

2.2. Per le finalità suddette la soluzione progettuale proposta dovrà tener conto:

a) dei principali punti di vista prioritari (come centri abitati, specie se di particolare interesse turistico, o di infrastrutture viarie, comprese le ferrovie, di interesse provinciale, regionale e nazionale, belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d) del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42);

b) del contenimento massimo del raggio di visibilità oltre il quale le strutture non determinano alterazioni significative alle visuali o scenari panoramici godibili dai principali punti di vista prioritari;

c) delle viste o visuali di particolare rilevanza culturale, storica e turistica;

d) della densità ammissibile, compatibile con la conservazione del carattere identitario paesaggistico dominante del luogo interessato;

e) del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato da cui l'impianto è chiaramente visibile;

f) dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riconosciuti come tali ai sensi dello stesso decreto legislativo distanti in linea d'aria meno di 15 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;

g) dell'interferenza visiva, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere c), ed f) dell'impianto consistente in:

– ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;

– alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

2.3. Nella scelta dei criteri localizzativi degli impianti si dovrà altresì tener conto delle aree delicate per l'avifauna ed, in particolare, di:

a) aree di nidificazione e di caccia di rapaci o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;

b) aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chiroterteri;

c) aree corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili e autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide.

3. Riduzione dell'impatto visivo

3.1. Ai fini della riduzione dell'impatto visivo paesaggistico si tiene conto dei seguenti criteri:

a) a parità di energia producibile va preferita la soluzione progettuale che preveda il minor impatto visivo in termini di altezza massima delle strutture eoliche;

b) gli impianti eolici sono posizionati di norma fuori delle zone boscate o ai margini delle medesime;

c) gli impianti eolici sono posizionati preferibilmente sulle pendici, ove non sussistono criticità geomorfologiche, o sulle selle delle colline o montagne;

d) le strutture eoliche dovranno essere posizionate su siti che non interferiscano o interferiscano il meno possibile con viste o quadri panoramici o belvedere, tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004, viste storiche godibili da centri abitati, specie se di particolare interesse turistico, od infrastrutture viarie (comprese le ferrovie) di interesse provinciale, regionale e nazionale;

e) dovrà prevedersi una distanza minima di ciascun aerogeneratore dai centri abitati e dai beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riconosciuti come tali ai sensi dello stesso decreto legislativo, non inferiore a 10 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

f) dovrà prevedersi una distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

g) dovrà essere evitato l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare evitato rispetto ai punti di vista prioritari o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, distanti in linea d'aria meno di 15 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore più vicino;

h) per le strutture dovranno essere adottate soluzioni cromatiche neutre e utilizzate vernici antiriflettenti;

i) ove compatibile con le prioritarie esigenze di sicurezza per il volo a bassa quota, le segnalazioni dovranno essere contenute alle macchine più esposte.

4. Criteri per la predisposizione dei progetti

4.1. La progettazione dell'impianto eolico comprende tutte le opere connesse e funzionali alla sua costruzione ed esercizio. Qualora anche una sola delle opere previste sia suscettibile di assoggettamento alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 della Lr 11/1998², l'intero progetto sarà valutato unitariamente ai sensi dei citati articoli.

4.2. Al progetto dell'impianto dovrà essere allegata una relazione paesaggistica predisposta secondo le indicazioni di cui ai successivi punti 7 e 8, nonché un piano di gestione e dismissione dell'impianto di cui al successivo punto 6.

4.3. Il soggetto proponente l'intervento dovrà produrre un'adeguata analisi costi/benefici volta a valutare le ricadute delle opere in progetto sul sistema socio-economico del territorio interessato, tenuto conto degli aspetti ambientali e paesaggistici.

4.4. Le linee elettriche di collegamento dell'impianto eolico con la rete di distribuzione dovranno avere la minima lunghezza tecnicamente consentita. Dette linee, se di media o bassa tensione dovranno essere, ad eccezione di quelle che interessano le zone boscate, interrato e seguire preferibilmente la viabilità esistente o quella di servizio all'impianto eolico; ove ciò fosse dimostrato tecnicamente non possibile, le linee MT/BT aeree dovranno essere preferibilmente dotate di conduttori riuniti all'interno di un unico rivestimento isolante.

4.5. Per l'accesso all'impianto ed al cantiere dalla viabilità pubblica, dovranno essere utilizzati percorsi esistenti, anche mediante adeguamento degli stessi, purché nel rispetto delle caratteristiche specifiche ed identitarie del paesaggio. Ove si dimostri l'impossibilità di utilizzare la viabilità esistente, potranno essere realizzati nuovi tratti stradali, che dovranno avere la minima lunghezza tecnicamente possibile e larghezza di carreggiata strettamente commisurata alle esigenze di transito dei mezzi funzionali ai lavori di costruzione e manutenzione. In ogni caso, il piano viabile dovrà essere pavimentato con materiali che garantiscano adeguate condizioni di permeabilità, prevedendo comunque idonei sistemi di regimazione delle acque meteoriche onde evitare l'insacco di fenomeni erosivi non controllati.

4.6. Le eventuali scarpate dovranno essere rinverdate mediante tecniche di ingegneria naturalistica e ove fosse necessaria la realizzazione di opere di contenimento di tipo murario, le stesse dovranno avere aspetto esterno in pietra di tipo locale.

4.7. Eventuali costruzioni di carattere permanente dovranno ispirarsi a forme architettoniche tradizionali e dovranno essere realizzate con materiali tradizionali del luogo.

4.8. Dovrà essere dimostrata la compatibilità dell'impianto eolico e di tutte le opere connesse con le norme disposte dalla pianificazione di bacino per le aree a pericolosità idraulica ed in particolare per le aree in cui è prevista la realizzazione di opere idrauliche, nonché la compatibilità con le disposizioni normative di cui al Capo V del Piano urbanistico territoriale (legge regionale 24 marzo 2000, n. 27)³.

4.9. Nel caso di localizzazione degli impianti in prossimità delle aree di cui al punto 2.3 lettere a), b), c), del presente atto di indirizzo, nella progettazione dovranno essere considerate misure di salvaguardia dell'avifauna quali ad esempio:

a) utilizzo di torri tubolari oppure a traliccio: per queste ultime deve essere dimostrata, attraverso uno studio approfondito, la loro compatibilità ambientale;

b) accorgimenti che rendano le macchine visibili per gli uccelli;

c) utilizzo di generatori a bassa velocità di rotazione delle pale;

d) interrimento dei cavidotti a bassa e media tensione.

4.10. Nel caso in cui la realizzazione delle opere comporti cambiamento di destinazione d'uso di terreni boscati, fatte salve le autorizzazioni previste, il proponente l'intervento deve prendere in esame la possibilità di mettere in atto, a sua cura e spese, un intervento di imboscamento compensativo, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità ubicato nell'ambito del comune interessato o nei comuni limitrofi. In alternativa il proponente può versare un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboscamento alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo.

4.11. Devono essere salvaguardati gli alberi monumentali di cui all'elenco previsto dall'articolo 12 comma 4 della Lr 19 novembre 2001, n. 28.

4.12. Il progetto dovrà approfondire gli aspetti relativi ai livelli di rumore e di vibrazione prodotti dall'impianto in esercizio, rispettando i valori limite di emissione ed i valori limite di immissione, assoluti e differenziali, stabiliti dal Dpcm 14 novembre 1997, tenuto conto del piano comunale di classificazione acustica, se approvato, ovvero i valori limite transitori di cui all'articolo 6 del Dpcm 1° marzo 1991 in caso di assenza di quest'ultimo.

4.13. Qualora il sito oggetto dell'intervento sia prossimo a particolari ambiti o infrastrutture che interessino il volo, anche libero, e ponti radio di interesse pubblico, dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte ad evitare ogni interferenza che possa arrecare pregiudizio al funzionamento delle strutture stesse.

5. Criteri per l'esecuzione delle opere

5.1. I cantieri dovranno occupare la minima superficie di suolo e dovrà essere previsto un sistema di regimazione delle acque meteoriche, mediante idonei accorgimenti che evitino il dilavamento delle superfici. Inoltre, la presenza dei cantieri non dovrà precludere l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità rurale esistente.

5.2. Dovranno essere adottate le migliori tecniche per la riduzione della produzione e della propagazione di polveri in atmosfera.

5.3. La ditta esecutrice, al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere, dovrà garantire il controllo adeguato dei mezzi operativi e prevedere che il parcheggio dei mezzi meccanici nonché l'esecuzione dei rifornimenti di carburanti e lubrificanti avvenga in aree idoneamente attrezzate ed impermeabilizzate. Le eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi dovranno essere esterne e provviste di bacini di contenimento, opportunamente dimensionati in funzione della capacità delle cisterne medesime.

5.4. Dovranno essere previsti idonei accorgimenti da mettere in opera in caso di contaminazione accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi ed altre sostanze inquinanti.

5.5. L'eventuale materiale legnoso ricavato dai tagli della vegetazione dovrà essere tempestivamente allontanato per evitare l'innescio e la propagazione di incendi.

5.6. Al termine dei lavori la ditta esecutrice dovrà procedere a disinstallare tutte le opere provvisorie funzionali al cantiere, al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all'inerbimento di tutte le aree oggetto di movimento terra, nonché al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata. In particolare, dovrà provvedere, per quanto possibile, a ripristinare la flora eliminata nel corso dei lavori di costruzione ed a restituire alla destinazione originaria le aree di cantiere. Nel caso in cui le opere previste interessino praterie, le zolle di cotico erboso dovranno essere, prima dell'avvio dei lavori, prelevate, accantonate e gestite in cumuli adeguati, onde evitare fenomeni degenerativi, e successivamente poste a dimora al termine dei lavori.

6. Piano di gestione e dismissione degli impianti

6.1. Il territorio non occupato dalle macchine in fase di esercizio dovrà essere reso disponibile alle attività preesistenti alle quali l'impianto non dovrà comunque recare pregiudizio prevedendo altresì, ove possibili, idonee forme di valorizzazione delle stesse. Dovrà inoltre essere garantita la continuità dell'utilizzo della viabilità rurale.

6.2. Il piano di gestione dovrà indicare la vita utile dell'impianto e le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, nonché delle opere connesse e funzionali al suo esercizio.

6.3. Il piano di dismissione dovrà indicare le modalità di smantellamento dell'impianto e delle opere connesse e funzionali al suo esercizio, nonché le modalità di recupero ambientale e/o ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario al termine del periodo di produzione.

7. Finalità della relazione paesaggistica

7.1. La relazione paesaggistica di cui al punto 4.2 costituisce per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della corretta applicazione della disciplina per l'inserimento paesaggistico e ambientale degli impianti eolici nel territorio regionale di cui al presente atto di indirizzo.

7.2. Nel caso in cui l'impianto interessi gli ambiti o i beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino a quando non sia stato emanato il Dpcm di cui all'articolo 146, comma 3, di cui allo stesso decreto, la relazione paesaggistica di cui al punto precedente, è ritenuta valida anche come documentazione utile alla verifica di compatibilità paesaggistica preordinata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

8. Contenuti della relazione paesaggistica

8.1. La relazione paesaggistica evidenzia le analisi territoriali-paesaggistiche condotte in relazione agli elementi e agli aspetti indicati ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4. Essa specifica altresì le motivazioni finalizzate a dimostrare che la soluzione progettuale proposta risponde ai criteri di inserimento indicati nel presente atto.

8.2. La relazione contiene tutti gli elementi attestanti la compatibilità paesaggistica dell'intervento in riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. (Ptcp).

8.3. La relazione dà conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione dell'impianto, delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché dello stato dei luoghi dopo l'intervento.

9. Documentazione a corredo della relazione paesaggistica

9.1. Alla relazione paesaggistica va allegata la seguente documentazione:

a) cartografia su base topografica in scala adeguata del territorio interessato con l'indicazione delle infrastrutture stradali, a rete (elettroradi, linee telefoniche ecc.) e di altri impianti esistenti, compresi eventuali impianti eolici già realizzati;

b) rappresentazione fotografica dell'area di intervento e del contesto paesaggistico interessato, con riprese dai punti di vista prioritari individuati o da belvedere tutelati ai sensi dell'articolo 136, lettera d), del Dlgs 42/2004;

c) elaborati di analisi relativamente agli aspetti e agli elementi contenuti nei punti 1,2,3 e 4 del presente atto di indirizzo, compresi i livelli di tutela operanti nell'area considerata, rilevabili da ogni fonte normativa (Put, Ptcp, Prg ecc. ...), regolamentare e provvedimentale (vincoli paesaggistici ex Dlgs 42/2004, Siti natura 2000, direttiva comunitaria 92/43 Cee «Habitat»);

d) inquadramento territoriale dell'area di intervento e delle principali opere collaterali o connesse su carta topografica in scala 1:50.000 o 1:25.000 con individuazione degli elementi di cui al punto 2, lettera a), b), c) ed e), del presente atto di indirizzo;

e) localizzazione dell'area di intervento e delle principali opere collaterali o connesse su ortofotocarta a colori e su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 o 1:5.000 con individuazione degli elementi di cui al punto 2.2, lettera a), b), c), e) ed f) del presente atto di indirizzo;

f) profili nelle stesse scale con indicazione delle strutture eoliche lungo le principali direttrici di visuale dai punti di vista prioritari o belvedere tutelati nonché dalle viste o visuali di particolare rilevanza culturale, storica e turistica;

g) simulazione delle viste principali dei luoghi interessati a seguito della realizzazione del intervento dai punti di vista prioritari o belvedere tutelati nonché dalle viste o visuali di particolare rilevanza culturale, storica e turistica, resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico interessato.

10. Adeguamento dell'atto di indirizzo

Le disposizioni del presente atto di indirizzo potranno essere successivamente adeguate, anche su proposta dei Comuni, a seguito della prima attuazione delle stesse.